



ASSOCIAZIONE SANGUE112 ODV TERMOLI

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL GIORNO 5/9/2025



In data 5/9/2025, alle ore 18:30, come da convocazione, si è riunita l'assemblea dei soci sono presenti i signori Matteo Gentile, Corrado Amoroso, Ida Piermatteo, Nestor Julio Torres e Basso Marinucci.

Si procede alla trattazione dell'ordine del giorno come segue:

1. Modifica statuto.

La riunione si chiude alle ore 20.30. Letto, confermato e sottoscritto.

Segretario
Nestor Julio Torres



Presidente

Matteo Gentile



[Faint, mostly illegible stamp with red diagonal lines crossing it out.]



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI CAMPOMOLISE

REG. DONAZ. IPOTEC. A. M. TOTALI

TRIB.

TOTALE GENLE

ESENTE

SERIE *3^o E*

29 OTT. 2025

845

Int. Risc.	Verie	Num.
Cod. Azienda	CAP	ABI
CAP	Ufficio Postale	

[Signature]

29 OTT.



Laddetto
Giuseppe Lanzetta

Statuto associazione "SANGUE 112"

Articolo 1

COSTITUZIONE

1. L'Associazione "SANGUE 112" (in seguito "Associazione") nasce a Termoli in data **29 giugno 2025** con sede in Termoli.
2. In seguito all'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 117, nella sezione ODV, la denominazione muterà automaticamente in "SANGUE 112 ODV".
3. L'Associazione è formata da soci persone giuridiche e persone fisiche di seguito definiti.
4. I soci prestano la propria opera con spirito di volontariato, gratuito, personale, in forma anonima e associata, al fine di donare sangue ed emocomponenti e di promuovere la cultura della donazione e della solidarietà. I soci si impegnano, altresì, a promuovere la cittadinanza attiva e stili di vita sani.
5. L'Associazione ha sede legale in **Termoli** alla **via Gennaro Perrotta n. 9** e il trasferimento della sede legale, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria. L'apertura, la chiusura o il trasferimento delle sedi operative in qualunque parte del territorio nazionale, europeo e internazionale non comporta modifica statutaria.
6. L'ordinamento interno, la struttura di governo, la composizione e il funzionamento degli organi sociali dell'Associazione, regolati dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, successivamente approvati, sono improntati al rispetto dei principi di democrazia ed eguaglianza tra soci.
7. L'associazione potrà costituire comitati regionali e interregionali e ove sussisteranno i presupposti di legge ai sensi dell'art. 41 del CTS, costituirsi come rete associativa.

Articolo 2

SEDE E SIMBOLO

1. Il simbolo è composto da una goccia divisa in due parti di colori diversi: la parte superiore, di colore rosso, rappresenta il sangue e la parte inferiore, di colore giallo, gli altri emocomponenti. Le due parti sono divise da uno spessore di colore bianco. La goccia è decorata da 12 stelle, di colore rosso e di diverse dimensioni, che costeggiano il bordo inferiore dello spessore.
2. L'Associazione è l'unica proprietaria del simbolo.



3. Gli organi dell'Associazione "SANGUE 112 ODV" assicurano la tutela della denominazione e del simbolo associativo e ne disciplinano l'utilizzazione da parte dei soci.

Articolo 3

FINALITÀ ASSOCIATIVE

1. L'Associazione "sangue 112 odv" è un Ente del Terzo Settore, senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Rispetta i principi di parità sociale senza discriminazioni di nazionalità, di religione e di ideologia politica. L'Associazione è apartitica e aconfessionale.
2. L'Associazione svolge in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale del Codice del Terzo Settore, art. 5, comma 1 e individua le attività di interesse generale che rientrano nel perimetro del Terzo Settore:
 - interventi e servizi sociali, lettera a);
 - interventi e prestazioni sanitarie, lettera b), a titolo esemplificativo, collabora alle politiche sanitarie derivanti dalle convenzioni stipulate con gli organismi istituzionali, salvo quanto disposto dalle norme in materia; contribuisce con le altre associazioni del dono per promuovere e sostenere la donazione di organi, del midollo osseo, del cordone ombelicale, etc.;
 - prestazioni socio-sanitarie, lettera c) a titolo esemplificativo, partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello regionale, nazionale ed europeo, in conformità al disposto delle norme vigenti in materia (Legge n. 219 del 21/10/2005) e ss.mm.ii., recependo le indicazioni della Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) e fornendo direttive e linee di indirizzo ai propri soci per l'attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio nazionale, nonché concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata e la tutela dei donatori, anche attraverso la costituzione di unità di raccolta associative; al fine di contribuire all'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, dei suoi componenti e dei suoi derivati.
 - educazione, istruzione e formazione professionale, lettera d), a titolo esemplificativo, promuove e organizza campagne di comunicazione nazionali ed internazionali, al fine di diffondere

e promuovere la solidarietà, la cittadinanza attiva nonché stili di vita corretti strumentali alla promozione ed alla cultura della donazione di sangue, di plasma e di emocomponenti nonché aggiornamento e formazione per i dirigenti associativi,

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, lettera h);
- organizzazione, promozione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, lettera i) a titolo esemplificativo formazione nelle materie di competenza, anche per organizzazioni ed istituzioni esterne, con specifico riferimento alla scuola, ai giovani e con quanti vogliano stipulare protocolli d'intesa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore, lettera m), a titolo esemplificativo, partecipa alla elaborazione delle politiche del Terzo Settore, con particolare riferimento all'associazionismo e al volontariato, negli organismi di settore istituzionali previsti;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, lettera v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, lettera w);
- protezione civile, lettera y);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, lettera z).

Nello svolgimento dell'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), del d. lgs. n. 117/2017 resta fermo il rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e della relativa disciplina nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30, nonché di quanto statuito nell'art. 32 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 s.m.i., fermo restando quanto stabilito dall'art.11 del DM 106 del 2020.

3. Inoltre, l'Associazione "SANGUE 112 ODV":

- a) promuove partenariati e protocolli di intesa, nonché stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati anche ai sensi dell'art. 56 del CTS.

- b) partecipa a bandi nazionali ed europei, nonché internazionali, che siano in accordo con gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione.
4. L'Associazione può svolgere attività differenti e accessorie, rispetto alle attività di interesse generale indicate nei commi precedenti, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Codice del Terzo Settore disciplinate dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore.
5. Può costituire e/o partecipare ad enti ed organismi locali, nazionali e internazionali.

Articolo 4

OBIETTIVI

1. L'Associazione mira a:
- a) diffondere la cultura della solidarietà ed in particolare della donazione di sangue e dei suoi componenti;
 - b) promuovere la donazione volontaria, non retribuita, anonima, consapevole, periodica e associata;
 - c) operare per la tutela della salute pubblica;
 - d) concorrere al raggiungimento dell'autosufficienza in campo nazionale relativamente a sangue intero, emocomponenti ed emoderivati come previsto dalla norma trasfusionale secondo le indicazioni della Struttura Regionale di Coordinamento del sistema trasfusionale regionale del Molise;
 - e) promuovere la crescita delle sedi sul territorio regionale, nazionale, europeo e internazionale con funzione di assistenza, controllo, audit, coordinamento, verifica delle attività, dell'organizzazione delle attività quotidiane e degli obbiettivi fissati in sede assembleare;
 - f) gestire e controllare l'impiego dei fondi, nonché l'attività dei soci, per verificare che ottemperino al presente Statuto e alle finalità dell'Associazione.
 - g) collaborare con le altre associazioni di donatori di sangue per migliorare le attività e la coordinazione con le strutture trasfusionali pubbliche;
 - h) seguire il progresso e l'aggiornamento scientifico nel campo trasfusionale, contribuendo allo sviluppo della ricerca e della utilizzazione del sangue e dei suoi derivati e favorendo il buon uso del sangue;
 - i) contribuire alla diffusione della cultura della solidarietà, del dono, ed a promuovere la cittadinanza attiva, stili di vita corretti

e la cultura della prevenzione nel mondo della scuola, delle associazioni, degli enti territoriali e in ambiti aziendali e culturali, con idonee iniziative rivolte a tutte le fasce di età.

Articolo 5

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. L'Associazione è formata da soci persone fisiche e da soci persone giuridiche costituite nella forma di ODV, APS o ETS ai sensi dell'art. 32, co. 2, del Codice del Terzo Settore.
2. È socio persona fisica dell'Associazione
 - a) chiunque abbia aderito all'Associazione ovvero vi aderirà successivamente all'adozione del presente Statuto condividendone le finalità;
 - b) chi dona periodicamente il proprio sangue e/o emocomponenti, in modo spontaneo, periodico, gratuito e associato, senza fini di lucro diretti o indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - c) chi, per ragioni di età o di salute, ha cessato l'attività donazionale e partecipa all'attività associativa, svolgendo con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo.
3. Il socio dell'Associazione non può essere iscritto ad altra associazione che abbia finalità simili.
4. L'adesione all'Associazione da parte di persone fisiche in possesso dei requisiti di cui al comma 2 viene deliberata, su istanza dell'interessato.
5. Le associazioni che perseguono scopi sociali simili all'**Associazione SANGUE 112** e che tuttavia per oggetto sociale, attività e organizzazione, si riconoscano negli scopi previsti dallo Statuto dell'Ente, potranno essere soci in via esclusiva su presentazione di formale istanza. In seguito al parere favorevole accettata con delibera del Consiglio Direttivo. Il diniego è inappellabile, ma l'istanza potrà essere riproposta, ove siano modificati i presupposti che ne avevano determinato il respingimento.
6. I soci-persona giuridica già esistenti e quelle di nuova costituzione saranno dotati di piena autonomia giuridica, nel rispetto delle disposizioni sugli enti associativi, di autonomia patrimoniale e processuale. Ogni associata, anche se sprovvista di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, è responsabile di eventuali inadempienze di qualsiasi genere (amministrative,

patrimoniali, fiscali, contributive, ecc.), nei confronti di chiunque, compresi i terzi e/o altri associati.

7. La qualifica di socio, persona fisica è personale e non trasmissibile né in vita né a causa di morte.
8. I soci non possono avvalersi della loro appartenenza alla Associazione o degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo Statuto.
9. Ogni decisione assunta dagli organi associativi di qualunque livello, nel rispetto del principio di democrazia e delle competenze previste dai rispettivi statuti e dai regolamenti interni, è vincolante e deve essere osservata da tutti i soci.
10. Il socio deve in particolare:
 - a) svolgere attività di donazione e/o di relativa promozione esclusivamente per l'Associazione;
 - b) dichiarare l'eventuale esistenza di situazioni di incompatibilità con l'Associazione;
 - c) rifiutare compensi, diretti o indiretti, di qualsiasi genere e natura che possano essere ricondotti all'attività di donazione o all'attività di volontariato prestata all'interno dell'Associazione, nel caso di specie l'associato dovrà restituire i compensi percepiti e sarà espulso dall'Associazione;
 - d) mantenere adeguata riservatezza riguardo i dati, le informazioni e le finalità attinenti alla donazione e allo svolgimento delle attività in seno agli organi associativi nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy;
 - e) fare riferimento per l'attività di donazione alle indicazioni della sede regionale/interregionale di appartenenza;
 - f) fornire al personale medico i propri dati anamnestici veritieri ed aggiornati;
 - g) osservare scrupolosamente le disposizioni in ordine all'ammissibilità alla donazione di sangue e/o emocomponenti, alla loro periodicità e alle indagini sanitarie ai fini della idoneità alla donazione,
 - h) comunicare alla sede tutte le informazioni utili e necessarie ai fini delle attività associative.

Articolo 6

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

1. La qualifica di socio-persona giuridica si perde per recesso o per espulsione in seguito a gravi inadempienze agli obblighi derivanti

dallo Statuto e/o dai Regolamenti interni o per comportamento contrario ad essi o incompatibile con un corretto svolgimento delle attività associative e comunque per atti che abbiano gravemente danneggiato l'Associazione e i suoi soci.

La persona giuridica che ha perso la qualifica di socio,

- a) non può utilizzare la denominazione Associazione **SANGUE 112 odv**;
 - b) ha l'obbligo di destinare il patrimonio, determinato con le modalità previste per il caso di scioglimento, a favore della sede dell'Ente, con assoluto divieto di distrazione dei beni e delle risorse, il trasferimento temporaneo dei relativi soci ad altra sede regionale o interregionale indicata dalla sede dell'Ente secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno, fermo restando quanto stabilito dall'art.9 del CTS.
- 2.** La qualifica di socio-persona fisica si perde per:
- a) recesso dall'Associazione di appartenenza;
 - b) decadenza per cessazione dell'attività donazionale, senza giustificato motivo, per un periodo superiore ai 2 anni dalla data dell'ultima donazione;
 - c) per mancata attività di collaborazione e/o di partecipazione alla vita associativa, senza giustificato motivo e per il medesimo periodo, nel caso di soci di cui all'art. 5 comma 2 lettere b e c;
 - d) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dallo Statuto e/o dai Regolamenti interni o per comportamento contrario ad essi o incompatibile con un corretto svolgimento delle attività associative e comunque per atti che abbiano gravemente danneggiato l'Associazione e i suoi soci e/o per esercizio di attività donazionale in favore di un diverso sodalizio.
 - e) decesso del socio.

Articolo 7 STRUTTURA

- 1.** La struttura dell'Associazione **SANGUE 112 odv** è dotata di una propria autonomia giuridica, di una propria organizzazione e di un proprio patrimonio. Sono altresì previste anche articolazioni locali.

Articolo 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1.** Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci
 - b) il Consiglio Direttivo

- c) Ufficio di Presidenza
 - d) il Presidente
 - e) l'Organo di Controllo, se previsto in base alla vigente normativa.
 - f) il Collegio dei Proviviri.
2. Tutti gli organismi sono allocati presso la sede dell'Ente.
 3. Tutte le cariche sono gratuite. Ai membri degli organi dell'Associazione possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti nello specifico Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
 4. Tutte le cariche associative a qualsiasi livello sono incompatibili con rapporti di lavoro nei confronti dell'Associazione.

Articolo 9

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea Ordinaria:
 - a) approva il bilancio consuntivo e preventivo e le relative relazioni;
 - b) approva il bilancio sociale;
 - c) approva i Regolamenti e il Codice Etico dell'Associazione nonché le eventuali modifiche;
 - d) approva le modifiche statutarie necessarie per rispondere ad adempimenti di legge o amministrativi o per adeguarsi a mutate condizioni di contesto;
 - e) determina le quote associative;
 - f) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Proviviri;
 - g) stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - h) può istituire, su proposta del Consiglio Direttivo, una Commissione di Vigilanza, ai sensi dell'art. 41 del CTS, ed eleggerne i componenti;
 - i) determina l'espulsione di un socio persona fisica o di un'associata persona giuridica.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fermi i diversi quorum previsti in relazione a specifiche materie:
 - a) per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - b) per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

3. L'Assemblea dei soci è convocata ogni anno, entro il 31 maggio, dal Presidente con posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e pubblicazione sul sito web istituzionale almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata.
4. La lettera di convocazione deve necessariamente contenere:
 - l'indicazione del luogo, dell'ora e del giorno dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione;
 - l'ordine del giorno delle materie da trattare.
5. L'Assemblea dei soci è costituita dai soci e/o delegati e dai rappresentanti legali con diritto di voto.
6. L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con una maggioranza qualificata quando sia presente la metà più 1 (uno) dei soci; in seconda convocazione, da fissarsi almeno 24 ore dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti. **Distinguere quorum**
7. Il Presidente, su richiesta della maggioranza dei consiglieri o su richiesta di almeno il 20% (venti per cento) dei soci, può convocare un'assemblea straordinaria.

Articolo 10

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo nel corso della sua prima riunione:
 - a) elegge il Presidente;
 - b) su proposta del Presidente elegge il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario che andranno a costituire l'Ufficio di Presidenza.
- Il Consiglio Direttivo inoltre:
- a) determina le priorità ed i piani di attuazione delle delibere congressuali ed assembleari;
 - b) approva e vigila sull'attuazione del programma quadriennale;
 - c) predispone il regolamento;
 - d) approva lo statuto nonché la sua modifica;
 - e) delibera sull'acquisizione e la perdita della qualità di associata;
 - f) delibera in merito alla decadenza dei Consiglieri;
 - g) delibera l'accettazione di lasciti, legati, donazioni effettuati a favore dell'Ente.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.
 3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per 4 (quattro) anni.
 4. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie e rappresentanze in Italia e all'estero.

Vt R 1/3 B Af J S

5. Determinano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo:
- a) la mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea Generale dei soci;
 - b) la cessazione dalla carica, per qualunque causa, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
6. Nei casi indicati dal comma 5, entro i successivi 4 mesi dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la decadenza, dovrà essere convocata l'Assemblea Generale dei soci per procedere a nuove elezioni; ove il Presidente o il Vicepresidente non procedano alla relativa convocazione, vi procederà il Presidente dell'Organo di Controllo.
7. Il Consiglio Direttivo decaduto rimane in carica per svolgere esclusivamente l'ordinaria amministrazione, fino alla data di svolgimento dell'Assemblea Generale dei soci.

Articolo 11

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1. Il Consiglio Direttivo è formato da cinque soci eletti dall'Assemblea.
- 2. Qualunque socio è eleggibile.
- 3. La rinuncia/recesso della carica di consigliere comporta la perdita della qualifica di solo consigliere, ma non dalla qualifica di socio se non voluta dal socio.

Articolo 12

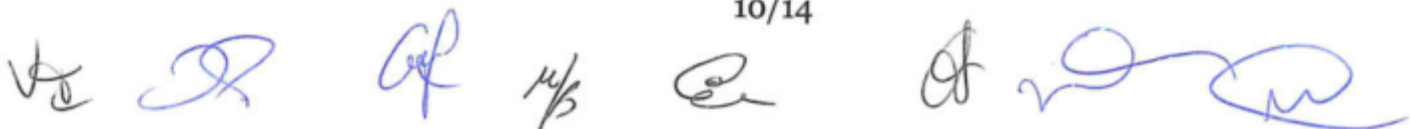
IL PRESIDENTE

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante di Associazione e costituisce, con il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario, l'Ufficio di Presidenza.
- 2. Propone i componenti dell'Ufficio di Presidenza il cui incarico deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo.
- 3. Il suo incarico è incompatibile con ogni altra carica associativa nazionale, regionale o interregionale, dura in carica quattro anni e non può detenere la medesima carica per più di 2 mandati consecutivi.
- 4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
- 5. In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 13

L'ORGANO DI CONTROLLO

- 1. L'Organo di Controllo è composto da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti, tutti nominati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente,



nominato dall'Organo stesso tra i propri componenti, deve avere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile, così come pure uno dei membri supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

2. Nell'ipotesi in cui si verifichi il superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 della legge 117/2017 (Codice del Terzo Settore) l'Organo di Controllo dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. L'Organo di Controllo rimane in carica per 4 esercizi consecutivi e decade alla data dell'Assemblea Generale degli Associati convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio della carica.
4. Nella ipotesi che, per qualsiasi causa o motivo, i componenti dell'Organo di Controllo si riducano a meno di 3 l'intero organo si intenderà decaduto e si provvederà a nuove elezioni nella prima assemblea utile.
5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
6. Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni i componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e chiedere agli amministratori, che sono tenuti a rispondere in tempi brevi, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.
8. I componenti dell'Organo di Controllo partecipano di diritto all'Assemblea Generale degli Associati, senza diritto di voto, e vengono invitati alle sedute del Consiglio Direttivo.
9. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

A series of handwritten signatures and initials in blue ink, including a stylized 'V', a large 'S', a signature starting with 'C', and several other illegible marks.

Articolo 14

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, scelti preferibilmente tra i soci, dotati di adeguate competenze in materia giuridica e nella sua prima riunione elegge il Presidente. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell'ambito degli organi ed organismi associativi, anche appartenenti alle Associate persone giuridiche.
2. Nell'ipotesi che, per qualsiasi causa o motivo, i componenti del Collegio dei Probiviri si riducano a meno di 3 l'intero organo si intenderà decaduto e si provvederà a nuove elezioni nel corso della prima assemblea utile.
3. Il Collegio delibera:
 - a) sui ricorsi degli associati, persone fisiche e giuridiche, contro i provvedimenti adottati nei loro confronti dal Consiglio Direttivo;
 - b) sui ricorsi presentati dall'Organismo di Sorveglianza nei confronti delle persone giuridiche e delle persone fisiche;
 - c) sulle controversie, rimesse al suo giudizio, tra associati persone fisiche ed organi di Associazione;
 - d) sui ricorsi contro i provvedimenti pronunciati dal Consiglio Direttivo nei confronti di singoli componenti del Consiglio stesso;
4. Il suo giudizio è inappellabile.

Articolo 15

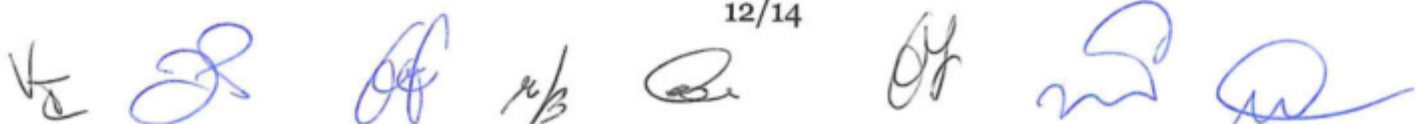
LIBRI SOCIALI E SCRITTURE CONTABILI

1. L'Associazione adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore e le scritture contabili previste dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili. Ai soci spetta il diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta da inviarsi al Segretario Generale con un preavviso di almeno 10 giorni.

Articolo 16

PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione **SANGUE 112**, che è autonomo, è costituito:
 - a) da beni mobili ed immobili, materiali e immateriali di proprietà di Associazione a qualsiasi titolo pervenuti ad essa;



b) da liberalità e contributi a ciò espressamente destinati, da ogni altro bene e diritto appartenente a qualunque titolo all'Associazione.

c) da altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni, purché accettati;

2. Le entrate sono costituite:

a) da convenzioni stipulate con enti pubblici e privati. Può inoltre stipulare convenzioni ai sensi dell'art 56-57 del CTS.

b) dal reddito del patrimonio;

c) dai contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) dai contributi di organismi internazionali;

e) dai rimborsi derivanti da convenzioni;

f) dalle oblazioni, dalle donazioni, dai lasciti e dalle erogazioni di soggetti pubblici e privati, nonché dai proventi derivanti dalle raccolte fondi realizzate secondo la norma del Terzo Settore;

g) da ogni altro incremento derivante dalle attività economiche, finanziarie e patrimoniali svolte, direttamente o indirettamente, dalla sede dell'Ente, nel rispetto delle norme di legge.

3. Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali.

5. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge; è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

6. L'anno sociale ed amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 17

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei componenti

l'Assemblea dei Soci. Con la decisione di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche tra i non soci, conferendogli tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per realizzare l'attivo e regolare il passivo dell'Associazione.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe alle proprie, che l'Assemblea individua, acquisiti i pareri non vincolanti, rispettivamente, dell'Organo di controllo, se nominato, e del Collegio dei Probiviri. È fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.
3. La validità della delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo è subordinata alla sua conformità al parere di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, emesso dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1, del d.lgs. n. 117 citato.

Articolo 18

NORMA FINALE

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge e le norme regolamentari deliberate dal Consiglio Direttivo.

VE JS cub m/s 14/14   

